



MARTINO MONACO

Ragionamento inferenziale e divieto della doppia presunzione: sedimentato “equivoco logico” o presidio di attendibilità del convincimento giudiziale?

La ricerca ha ad oggetto l’annosa e controversa questione dell’ammissibilità della c.d. doppia presunzione (o presunzione di secondo grado), intesa come inferenza innestata su un fatto che sia stato tratto, a sua volta, da una precedente presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c. Dopo una preliminare disamina della struttura del ragionamento presuntivo, si procede a una lettura critica delle antitetiche argomentazioni addotte da dottrina e giurisprudenza per riconoscere o escludere incondizionatamente il divieto di *praesumere de praesumpto*. Si propone una soluzione intermedia in grado di valorizzare, da un lato, il concreto dipanarsi del ragionamento giudiziale e, dall’altro, le garanzie del giusto processo.

This research addresses the long-standing and controversial issue of the admissibility of the so-called double presumption (or second-degree presumption), understood as an inference based on a fact drawn, in turn, from a prior presumption pursuant to Articles 2727 and 2729 of the Civil Code. After a preliminary examination of the structure of presumptive reasoning, it proceeds with a critical reading of the conflicting arguments advanced by doctrine and jurisprudence to unconditionally recognize or exclude the prohibition of *praesumere de praesumpto*. A middle ground solution is proposed that enhances, on the one hand, the practical development of judicial reasoning and, on the other, the guarantees of due process.

Sommario: 1. L’“unitaria” categoria delle presunzioni di cui all’art. 2727 c.c.; 2. Il ragionamento presuntivo tra metodo logico-deduttivo e metodo induttivo; 3 (*segue*). La presunzione come inferenza abduttiva: precomprensione e componente soggettivistica del ragionamento presuntivo; 4. La controversa ammissibilità della doppia presunzione; 5 (*segue*). L’inammissibilità logica della *praesumptio de praesumpto*: in particolare, la teoria della probabilità composta; 6 (*segue*). Il divieto della *praesumptio de praesumpto* come equivoco logico: la concezione “atomistica” del fatto noto; 7. Concezione “olistica” del ragionamento presuntivo e garanzia del contraddittorio; 8. Il sindacato della Corte di cassazione sull’utilizzo della doppia presunzione: cenni; 9. Riflessioni conclusive.

1. L’“unitaria” categoria delle presunzioni di cui all’art. 2727 c.c.

Secondo la lettera dell’art. 2727 c.c., tralatiziamente mutuata dall’art. 1349 del Codice civile del 1865¹, le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Formulazione, questa, che non soltanto rischia di privare di

¹ A sua volta, il legislatore del 1865 aveva recepito fedelmente la definizione delle presunzioni adottata dall’art. 1349 del *Code Napoléon*.

specificità la definizione normativa della presunzione, resa «così lata, che non vale a differenziarla dalla normale illazione dai mezzi di prova propriamente detti»², ma confonde in una categoria unitaria fenomeni profondamente diversi³, accomunati unicamente da una controversa collocazione sistematica⁴.

Sebbene abbia avuto il merito di espungere la cosa giudicata dal novero delle presunzioni legali⁵, infatti, il codice vigente riproduce l'errore di disciplinare unitariamente le presunzioni tratte dal giudice, comunemente note come "semplici", e quelle previste – *rectius*, imposte⁶ – dalla legge, a loro volta distinte in "assolute" (*iuris et de iure*) e "relative" (*iuris tantum*) a seconda dell'ammissibilità della prova contraria. Al di là dell'ovvio corollario per il quale soltanto le presunzioni legali sarebbero state tipizzate dal legislatore, mentre quelle semplici, restando rimesse alla prudenza del giudice, risulterebbero atipiche⁷, l'unificazione concettuale del fenomeno non trova giustificazione né sul piano della funzione né su quello della struttura⁸.

Muovendo dal profilo funzionale, la lettura degli artt. 2728 e 2729 c.c. mostra la profonda distanza che intercorre tra gli effetti prodotti dalle presunzioni legali e quelli ascrivibili alle presunzioni semplici. A differenza di queste ultime, le presunzioni tratte dalla legge non attengono a una relazione inferenziale tra il fatto noto e quello ignoto, mirando, piuttosto, ad escludere o, più frequentemente, a subordinare all'allegazione della prova contraria il

² R. SACCO, *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova (aspetti diversi di un fenomeno unico o fenomeni autonomi?)*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1957, p. 407, nota 29.

³ R. SACCO, *o.l.u.c.*; V. ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, in *Nss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 766; M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro it.*, 1974, V, c. 84; S. PATTI, *Prova testimoniale. Presunzioni*, in *Commentario al codice civile* a cura di Scialoja, Branca e Galgano, Bologna-Roma, 2001, p. 77; *Id.*, *Probatio e praesumptio: attualità di un'antica contrapposizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 475; L.P. COMOGGIO, *Le prove civili*, 3ª ed., Torino, 2010, p. 645. Conformemente, in relazione all'analoga formula dell'art. 1349 c.c. 1865, cfr. L. MATTIROLI, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino, 1877, p. 192; L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, Torino, 1890, p. 6 s. *Contra*, afferma E. GIACOBBE, *Della dichiarazione di morte presunta. Delle ragioni eventuali di cui che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta*, in *Commentario al codice civile* a cura di Schlesinger e Busnelli, continuato da Ponzanelli, Milano, 2021, p. 283, che risulterebbero infondate le critiche rivolte alla formulazione dell'art. 2727 c.c., «rimproverato di aver condotto a unità presunzioni legali e presunzioni semplici, che invece esprimerebbero fenomeni diversi, poiché il meccanismo strutturale della presunzione non cambia ove sia la legge, in luogo del giudice, a risalire dal fatto noto al fatto ignoto».

⁴ Condividono la scelta del legislatore di collocare la disciplina delle presunzioni nel Codice civile, L. RAMPONI, *o.c.*, p. 11; S. PATTI, *Prova testimoniale. Presunzioni*, cit., p. 78.

⁵ Così, V. ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, cit., p. 767. Per una critica alla previsione dell'autorità della cosa giudicata tra le presunzioni legali cfr., durante la vigenza del codice del 1865, N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, I, 2ª ed., Milano, 1915, p. 559.

⁶ S. MAZZARESE, *Sub art. 2728 c.c.*, in *Codice civile annotato* a cura di G. Perlingieri, VI, 3ª ed., Napoli, 2010, p. 318.

⁷ M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* a cura di Cicu e Messineo, Milano, 2012, p. 1104; S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, p. 903; ma v. già L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, cit., p. 33 s.; C. LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, V, *Accesso giudiziale, intervento istruttorio, presunzioni*, Firenze, 1902, p. 303.

⁸ V. ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, cit., p. 766.

principio del libero convincimento del giudice⁹: esse si risolvono, infatti, nella inversione¹⁰ o, talvolta, nella eliminazione dell'onere della prova¹¹ attraverso l'introduzione di "verità processuali" preconfezionate, non direttamente provate dalla parte interessata ma ricavate dall'esistenza di altri fatti provati o notori¹². Il giudice non deve fare altro che prendere atto della statuizione legislativa, dando per avvenuta la "conseguenza" prevista dalla legge, salvo, nel caso delle presunzioni relative, la prova contraria eventualmente fornita dalla parte interessata.

Diverse osservazioni valgono per le presunzioni semplici, rimesse dall'art. 2729 c.c. alla prudenza del giudice. Lungi dal riflettersi in una ripartizione dell'onere probatorio, le c.dd. *praesumptiones hominis* mirano ad agevolare la ricostruzione della verità processuale attingendo a elementi che, già veicolati nel processo, non appaiono sufficienti, atomisticamente valutati, a fornire una compiuta rappresentazione del fatto ignoto¹³. Esse agiscono pertanto sul terreno processuale della prova piuttosto che su quello, più propriamente sostanziale, della ripartizione o esclusione dell'onere probatorio¹⁴.

Le differenze intercorrenti tra presunzioni semplici e legali si riflettono, sul piano strutturale, nel diverso impatto sul ragionamento imposto al giudice: se le presunzioni tratte dalla legge, atteggiandosi a prove legali, costringono l'apprezzamento del giudicante entro i confini di un modello logico-deduttivo talché, dato il fatto "noto", è assunto come provato quello ignoto¹⁵, le presunzioni semplici si articolano in un più complesso procedimento mentale che risponde all'*id quod plerumque accidit* o, comunque, a regole di esperienza in grado di collegare il fatto noto a quello ignoto. Al pari di qualsiasi percorso logico-argomentativo che da un fatto particolare intenda risalire, transitando per una regola generale, ad un altro fatto particolare,

⁹ S. PATTI, *Prova testimoniale. Presunzioni*, cit., p. 110.

¹⁰ Sul rapporto tra presunzione legale relativa e inversione dell'onere della prova in senso stretto v., più ampiamente, le note e raffinate riflessioni di R. SACCO, *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova (aspetti diversi di un fenomeno unico o fenomeni autonomi?)*, cit., p. 407 ss. Cfr. anche S. MAZZARESE, *Sub art. 2728 c.c.*, cit., p. 320.

¹¹ S. PATTI, *Prova testimoniale. Presunzioni*, cit., p. 83 ss.; M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., p. 1103 s.

¹² Il fatto noto deve pur sempre essere stato veicolato nel processo perché notorio o provato dalla parte interessata. Cfr. S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, cit., p. 897. *Contra*, nel senso che la presunzione legale non abbisognerebbe della prova del fatto noto idoneo a giustificarla, cfr. Cass. 1° giugno 1991, n. 6206; Cass. 27 novembre 1999, n. 13291, in *Dir. giur. agr.*, 2000, con nota di M. AMBROSIO, *Società di fatto tra coeredi e rilievo dell'iscrizione presso la camera di commercio*; Cass. 27 settembre 2003, n. 14403; Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 4 agosto 2010, n. 18075; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20133; Cass. 24 maggio 2023, n. 14390; Cons. St., Ad. Plen., 19 aprile 2013, n. 7, in *Corr. merito*, 2013, p. 1028, con nota di R. CICCHESE, *Risarcimento del danno da usura psicofisica provocato dal frequente mancato godimento del riposo settimanale*.

¹³ S. PATTI, *o.u.c.*, p. 898.

¹⁴ In verità, se per le presunzioni *iuris et de iure* è pressoché pacifica l'appartenenza al diritto sostanziale, più controversa risulta la natura delle presunzioni legali relative, ricondotte da taluni autori al diritto sostanziale (cfr., ad esempio S. PATTI, *Prova testimoniale. Presunzioni*, cit., p. 78; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., p. 656 ss.) e da altri a quello processuale (cfr., tra gli altri, P. CALAMANDREI, *La genesi logica della sentenza civile*, in *Id.*, *Opere giuridiche*, I, *Problemi generali del diritto e del processo*, Roma, 2019, p. 24).

¹⁵ Anche nelle presunzioni legali relative, alla luce delle argomentazioni svolte, l'inversione dell'onere della prova non è altro che un riflesso della prova legale del fatto svantaggioso per la parte onerata della prova contraria.

la *praesumptio hominis* sfugge ai paradigmi logici tradizionalmente noti come deduzione e induzione. Se ne darà conto nelle pagine che seguono, con la preliminare avvertenza che il tentativo di delineare i contorni del ragionamento inferenziale del giudice impone di concentrare il *focus* dell'indagine sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., talché qualsiasi riferimento al ragionamento presuntivo dovrà essere inteso unicamente in relazione all'*iter* argomentativo che consente di risalire dal fatto noto a quello ignorato, con esclusione delle presunzioni legali tanto assolute quanto relative.

2. Il ragionamento presuntivo tra metodo logico-deduttivo e metodo induttivo

Esulano dal presente studio l'obiettivo di indagare il meccanismo di formazione del convincimento giudiziale e, con esso, quello di dar conto del significativo contributo dell'ermeneutica giuridica all'analisi dell'*iter* argomentativo che conduce alla decisione finale; ragioni di opportunità suggeriscono, tuttavia, di riflettere brevemente sulla struttura del ragionamento presuntivo e sulle relazioni logico-semantiche che intercorrono tra gli enunciati fattuali¹⁶ concernenti, rispettivamente, l'evento noto e quello ignoto.

Nel ricostruire il filone argomentativo lungo cui si dipana il discorso giuridico, la dottrina ha tentato di incasellarne i passaggi strutturali in paradigmi mutuati dalle scienze logiche, generalmente individuati nei modelli della deduzione, della induzione e della abduzione.

Attingendo ai postulati della logica tradizionale, il metodo deduttivo può essere definito come percorso argomentativo che procede dal generale al particolare¹⁷ – prevalentemente¹⁸ – secondo i canoni del sillogismo applicativo. Il modello, che deve la sua diffusione a condizionamenti storici e culturali¹⁹ piuttosto che all'osservazione critica dell'articolarsi del ragionamento giudiziale²⁰, si è rivelato insufficiente non soltanto sul terreno della

¹⁶ Avverte M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., p. 84, nota 2, che il fatto entra nel procedimento probatorio, di regola, non «come avvenimento concreto, ma come proposizione o gruppo di proposizioni relative a determinate circostanze di fatto [...], sicché il problema della presunzione semplice deve essere posto non in un quadro di relazioni ontologiche tra fatti, bensì in un quadro di relazioni logico-semantiche tra proposizioni vertenti su fatti». Cfr. anche ID., *Ermeneutica, prova e decisione*, in *Ars interpretandi*, 2018, p. 29 ss.

¹⁷ C.S. PEIRCE, *Deduzione, induzione e ipotesi*, in ID., *Le leggi dell'ipotesi, antologia dai Collected Papers*, Milano, 1984, p. 204 ss. Per una tenace difesa del "deduttivismo" logico, cfr. K.R. POPPER, *Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza*, trad. it., Torino, 1970, *passim*.

¹⁸ Afferma M. TARUFFO, *Studi sulla rilevanza della prova*, Padova, 1970, p. 194, che «l'ambito di diffusione del modello deduttivo è più ampio di quello della teoria del sillogismo giudiziale (anche se questa può apparire come l'applicazione più rigorosa del modello medesimo)». Per una illustrazione dei vari schemi di ragionamento deduttivo, cfr. G. CARCATERA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, 2ª ed., Torino, 2012, p. 161 ss.

¹⁹ Per L. GIANFORMAGGIO, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, a cura di E. DICIOTTI e V. VELLUZZI, Torino, 2008, p. 97, «La costruzione del modello deduttivo di ragionamento giuridico ha avuto una importantissima funzione politico-civile: ma la sua sfera politica di incidenza è solo quella del bilanciamento dei pubblici poteri [...] Quel che importa sia garantito, ai fautori di questo modello, è la subordinazione del giudiziario al legislativo che viene ammessa, e ogni volta ribadita, con il dichiarare che la decisione particolare si fonda sul testo della legge generale».

²⁰ Conformemente, M. TARUFFO, *Studi sulla rilevanza della prova*, cit., p. 194.

ricostruzione del fatto²¹, ma soprattutto sul piano della *quaestio iuris*, per lungo tempo acriticamente risolta tramite la meccanica sussunzione del fatto nella regola astratta. Al contrario, l'accertamento giudiziale dei fatti, al pari della individuazione della normativa concretamente applicabile, non può mai essere ridotto a una inferenza deduttiva di carattere meramente sillogistico. Ne risulterebbe compromessa la stessa essenza del ragionamento giuridico, in cui lo sguardo dell'interprete, secondo una celebre metafora²², non può dirigersi unicamente dalla premessa maggiore a quella minore, ma deve andare «avanti e dietro», “vagare” tra il fatto e la norma e la norma e il fatto²³.

L'applicazione del predetto modello all'interpretazione degli enunciati normativi, d'altro canto, entrerebbe fatalmente in collisione con l'approccio ermeneutico imposto dal complesso sistema delle fonti²⁴, fondato sulla preminenza di principi che ne hanno fatto transitare il baricentro dagli interessi patrimoniali della proprietà al valore della persona umana²⁵. Per un verso, il sillogismo predicato dal metodo deduttivo appare incompatibile con la componente sistematica dell'interpretazione, giacché la normativa del caso concreto non è mai il portato della valutazione atomistica della singola disposizione, ma risulta da una complessa opera di composizione di regole e principi di rango e origine diversi²⁶; per altro verso, precludendo qualsiasi riferimento ai valori normativi vigenti, esso è inconciliabile con la prospettiva assiologica immanente all'attività del giurista, che impone «un costante confronto non soltanto tra fatto e regola ma tra fatto e diritto»²⁷.

Diverse osservazioni valgono per il c.d. modello induttivo, tradizionalmente contrapposto a quello deduttivo per l'inversione del percorso argomentativo seguito dall'interprete: non dal

²¹ Per una concezione “deduttivistica” del ragionamento probatorio, cfr. A. Rocco, *La sentenza civile*, Torino, 1906, pp. 5 e 34; F. CARNELUTTI, *La prova civile, Parte generale* (1915), ristampa anastatica, Milano, 1992, *passim* ma spec. pp. 15 ss. e 62 ss., ove si afferma che «La ricerca del fatto da provare non percepito mediante il fatto diretto percepito dal giudice avviene precisamente secondo un *procedimento logico di deduzione*; il giudice costruisce un sillogismo, del quale la premessa minore è costituita dalla posizione del fatto percepito diverso dal fatto da provare, e la illazione dalla affermazione della verità o non verità (esistenza o inesistenza) del fatto da provare, mentre funge da premessa maggiore una *norma*, che il giudice ritiene applicabile al fatto percepito» (corsivo dell'A.). Più recentemente, cfr. P. COMANDUCCI, *Ragionamento giuridico*, in M. BESSONE, E. SILVESTRI e M. TARUFFO (a cura di), *I metodi della giustizia civile*, Padova, 2000, p. 79 ss.

²² K. ENGISH, *Logische Studien zur Gesetzesanwendung*, 3ª ed., Heidelberg, 1963, p. 14 ss.

²³ K. ENGISH, *o.c.*, p. 15.

²⁴ Sul quale cfr. P. PERLINGIERI, *Per un'ermeneutica rinnovata*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, II, Milano, 2008, p. 2231 ss., ora in Id., *Lezioni (1969-2019)*, II, Napoli, 2020, p. 5 ss.

²⁵ Cfr. P. PERLINGIERI, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 1 ss.; Id., *Per un'ermeneutica rinnovata*, cit., p. 2237; Id., *Interpretazione assiologica e diritto civile*, in *Corti salernitane*, 2013, p. 465 ss., ora in Id., *Lezioni (1969-2019)*, III, Napoli, 2020, p. 89 ss. C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 644 ss.

²⁶ P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992, p. 152 ss.

²⁷ P. PERLINGIERI, P. FEMIA e G. PERLINGIERI, *Metodo giuridico e interpretazione*, in P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, 10ª ed., Napoli, 2021, p. 110.

generale al particolare, ma dal particolare al generale²⁸ ovvero, sul terreno della ricostruzione dei fatti, dal noto all'ignoto²⁹. Una siffatta distinzione, seppur soppiantata negli studi più recenti da quella fondata sul carattere necessario o soltanto probabile della relazione tra la premessa e le conclusioni³⁰, spiega la fortuna del metodo induttivo nell'ambito della teoria delle prove, stante la prioritaria e assorbente rilevanza attribuita al caso noto. Autorevole e risalente dottrina³¹, «al cui insegnamento è legata la rivalutazione del capitolo del diritto probatorio nella teoria del diritto»³², non esitò a definire l'induzione come la «base logica di tutte le prove».

Senonché, l'applicazione al ragionamento probatorio del modello induttivo in senso stretto, inteso come inferenza di natura "generalizzatrice", non solo si scontra con l'assunto che «nel processo non si tratta di formulare asserzioni generali derivandole da un insieme di casi particolari»³³, ma non appare in grado, al pari del metodo deduttivo, di produrre informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nelle premesse³⁴, limitandosi a formulare mere conseguenze senza ampliare la conoscenza. In breve, «nessun nuovo contenuto di verità può derivare da induzione o deduzione»³⁵.

²⁸ C.S. PEIRCE, *Deduzione, induzione e ipotesi*, cit., p. 207; K.R. POPPER, *Logica della scoperta scientifica*, cit., p. 5 ss.; L. GIANFORMAGGIO, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, cit., p. 99.

²⁹ Cfr. M. PESCATORE, *La logica del diritto*, I, *Frammenti di dottrina e giurisprudenza*, 2ª ed., Torino, 1883, p. 78.

³⁰ Cfr. G. CARCATERA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, cit., p. 160, secondo cui «C'è una differenza fra le leggi di base degli argomenti deduttivi e le leggi di base degli argomenti induttivi. Nella deduzione le leggi di base sono della pura forma *tutti gli atti A sono B o se A allora B*, senza alcun indice di frequenza o probabilità. Nella induzione, invece, queste formule sono sempre accompagnate da un indice, percentuale o qualitativo, di frequenza o probabilità» (corsivo dell'A.); A. KAUFMANN, *Il ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto*, in *Ars interpretandi*, 2001, p. 326, per il quale «Soltanto la deduzione (il sillogismo in senso stretto) costituisce un procedimento certo sotto ogni riguardo. [...] I passaggi del procedimento non riconducibili ad una deduzione non sono invece certi»; R. POLI, *Gli elementi strutturali del ragionamento presuntivo*, in S. PATTI e R. POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo*, Torino, 2022, p. 30.

³¹ M. PESCATORE, *La logica del diritto*, I, cit., p. 82.

³² Così, testualmente, A. GIULIANI, *Prova (filosofia)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 574. Cfr. anche L. MATTIROLO, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, I, Torino, 1875, allievo di Matteo Pescatore, che ricorda in numerose citazioni gli «aurei scritti che sul diritto giudiziario in diversi tempi, e con differenti titoli, fece di pubblica ragione il Pescatore» (p. 14); C. LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, I, Firenze, 1895, p. 1, nota 2, ove l'opera di Pescatore è definita «immortale».

³³ M. TARUFFO, *Considerazioni sulle prove per induzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, p. 1155. Cfr. anche G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, 2ª ed., Torino, 2016, p. 136.

³⁴ R.M. DE ANGELIS, *Ragionamento presuntivo e probabilità della sussistenza del fatto ignoto*, in S. PATTI e R. POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo*, cit., p. 406.

³⁵ C.S. PEIRCE, *Storia e abduzione*, in Id., *Le leggi dell'ipotesi, antologia dai Collected Papers*, cit., p. 273.

3 (segue). La presunzione come inferenza abduttiva: precomprensione e componente soggettivistica del ragionamento presuntivo

L'unico paradigma logico che consente di accrescere il sapere, introducendo nuovi elementi nel ragionamento giuridico, è la c.d. "abduzione"³⁶. Un modello che non trae le proprie mosse dalla regola, né è destinato a risolversi nella stessa: esso muove dalle conclusioni e, «transita[ndo] "attraverso" la regola»³⁷, perviene al caso³⁸.

Consentendo di risalire dalla conseguenza al caso particolare, legati da relazioni logico-semantiche fondate su massime d'esperienza o principi scientifici, l'abduzione riveste un ruolo centrale nella teoria delle prove. Essa, tuttavia, introduce nel ragionamento giuridico un significativo margine di opinabilità, rimettendo alla sensibilità dell'interprete la scelta della massima o del principio in grado di legare la conseguenza alla sua causa³⁹. Nel selezionare la "regola" che dalla conclusione conduce al caso, inoltre, il modello abduttivo si affida alla formulazione di una congettura preliminare⁴⁰: un'ipotesi provvisoria, propedeutica al successivo dipanarsi dell'iter logico-argomentativo, che resta costantemente assoggettata a verifica e ad eventuali correzioni. In tale direzione, la precomprensione⁴¹ dei possibili esiti del ragionamento, «croce e delizia dell'ermeneutica giuridica novecentesca»⁴², esplica una essenziale funzione euristica, suggerendo all'operatore giuridico il punto di abbrivio della propria indagine⁴³; nel contempo, tuttavia, essa restituisce all'ermeneutica una declinazione

³⁶ C.S. PEIRCE, *Le leggi dell'ipotesi, antologia dai Collected Papers*, cit., *passim*. Per una puntuale disamina del ruolo dell'abduzione nel ragionamento giuridico, cfr. G. TUZET, *Legal Abductions*, in D. BOURCIER (a cura di), *Legal Knowledge and Information Systems*, Amsterdam, 2003, pp. 41-49.

³⁷ A. KAUFMANN, *Il ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto*, cit., p. 330.

³⁸ G. CARCATERRA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, cit., p. 171 ss.; R. POLI, *Gli elementi strutturali del ragionamento presuntivo*, cit., p. 32.

³⁹ Per E. FASSONE, *Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile": un metodo per la valutazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1104 ss. «L'abduzione, pertanto, sconta questa insanabile contraddizione epistemologica: da un lato è l'unico tipo di inferenza che aumenta le nostre cognizioni fattuali, e quindi è l'unico schema argomentativo sempre e davvero indispensabile per giungere all'enunciato finale; dall'altro lato essa rappresenta lo strumento inferenziale dotato di minore necessità logica, e perciò di maggiore debolezza intrinseca. La deduzione, infatti, può avere carattere di incontrovertibilità, quando la premessa maggiore è sempre vera; l'induzione può avere carattere di certezza scientifica, quando la regola è stata ricavata da un'osservazione estesa e non mai contraddetta; l'abduzione, invece, è sempre "a rischio", anche quando la regola applicata è solida o scientificamente certa, perché è la scelta stessa della regola che è controvertibile».

⁴⁰ C.S. PEIRCE, *Storia e abduzione*, in *Id.*, *Le leggi dell'ipotesi, antologia dai Collected Papers*, cit., p. 272, che fa riferimento a «un'abduzione fondamentale e primaria. Un'ipotesi che dobbiamo abbracciare all'origine, per quanto manchino prove a suo favore».

⁴¹ Sul concetto di precomprensione cfr. H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, 2ª ed., trad. it., Milano, 1983, p. 312 ss.; J. ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, trad. it., Napoli, 2010, *passim*, ma spec. p. 132 ss.; D. CANALE, *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*, in *Etica e politica*, 2006, 1, p. 1 ss.

⁴² Così, testualmente, D. CANALE, *o.c.*, p. 2.

⁴³ L. MENGONI, *La polemica di Betti con Gadamer*, in *Quad. fiorentini*, 1978, 7, p. 141 s. Per A. KAUFMANN, *Il ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto*, cit., p. 329, «Non ci accostiamo a qualcosa che vogliamo comprendere senza alcuna cognizione preventiva dei suoi possibili significati o senza sapere cosa ci aspettiamo di trovare. Chi entrerebbe mai in una libreria per acquistare un libro alla cieca, senza avere idea se si tratta di un libro di cucina o di una Bibbia? [...] Ciò accade

soggettivistica⁴⁴ in cui convergono il bagaglio di esperienze e l'ideologia abbracciata dall'interprete. Come insegna autorevole dottrina, infatti, «ogni tecnica, anche quella apparentemente neutrale, è al servizio di un'ideologia»⁴⁵.

Né la negazione del carattere oggettivo dell'interpretazione, comune a qualsiasi processo conoscitivo che si avvalga di inferenze non deduttive, può sconfinare in un incondizionato arbitrio foriero di soluzioni incontrollabili e imprevedibili. La correttezza della decisione, in uno con la prevedibilità della sua *ratio*, resta garantita dal costante confronto dell'interprete con il contesto socio-istituzionale di riferimento, con i principi che lo sostengono e il relativo substrato valoriale.

Nell'attuale sistema delle fonti, l'attività di concretizzazione del diritto, intesa come individuazione della soluzione preferibile tra più interpretazioni logicamente possibili, deve essere guidata dai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità, dell'adeguatezza e della sussidiarietà⁴⁶, talché all'inferenza abduttiva contribuiranno – non solo, ma con rilevanza preminente – valutazioni aventi ad oggetto gli interessi concretamente coinvolti e i principi espressi dall'ordinamento. Con specifico riferimento alla ricostruzione dei fatti, poi, il rischio di arbitrio è contenuto dalla conformità alle regole e ai principi disciplinanti l'accertamento probatorio, nonché dal riferimento al portato di esperienza e alla prassi diffusa nel contesto socio-istituzionale in cui opera l'interprete⁴⁷.

Alla luce delle osservazioni svolte, il ragionamento presuntivo può essere agevolmente inquadrato nell'ambito dei processi inferenziali non deduttivi. Più in particolare, dopo aver sposato la tesi che distingue radicalmente l'induzione in senso stretto dall'abduzione⁴⁸, non si può non riconoscere che il giudice, muovendo dal caso particolare (noto) per pervenire a quello ignorato, stia ponendo in essere un'inferenza di natura abduttiva⁴⁹, congetturale e

anche nei processi di comprensione giuridica. Ad ogni giurista risulta chiaro in via preventiva se la soluzione del caso va ricercata nel codice civile oppure nel codice penale».

⁴⁴ Cfr. R. PICARO, *Le famiglie e la loro regolazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1459, per il quale «Non esiste un metodo in grado di strutturare un'ermeneutica oggettiva, poiché quale che sia il risultato, l'attività interpretativa trova il proprio motore nella persona, con il suo vissuto, con la sua coscienza individuale ed esistenziale».

⁴⁵ G. PERLINGIERI, *Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Foro nap.*, 2014, p. 95.

⁴⁶ P. PERLINGIERI, *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 501.

⁴⁷ Cfr. D. CANALE, *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*, cit., p. 5, per il quale «la cosiddetta interpretazione-processo fa riferimento non ad uno stato mentale soggettivo, e dunque discrezionale o arbitrario, quanto ad una prassi istituzionale alla quale prendono parte, direttamente o indirettamente, una pluralità di soggetti. Tale prassi consiste nel formulare delle ipotesi in ordine alla soluzione di una controversia, e nel vagliare dette ipotesi in modo da selezionare sia il significato pertinente delle disposizioni normative scelte per disciplinare il caso, sia i fatti giuridicamente rilevanti».

⁴⁸ Per la quale cfr., per tutti, C.S. PEIRCE, *Storia e abduzione*, cit., p. 272. *Contra*, G. CARCATERA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, cit., p. 159 ss., che ricomprende l'argomento per abduzione nell'ambito degli schemi induttivi, in un rapporto di specie a genere.

⁴⁹ Nel senso del testo, cfr. R. POLI, *Gli elementi strutturali del ragionamento presuntivo*, cit., p. 33; G. CARCATERA, o.c., p. 237; G. TUZET, *Logica della prova per presunzioni*, in S. PATTI e R. POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo*, cit., p. 177 ss.; A. CARRATTA, *Prova scientifica e ragionamento presuntivo*, *ivi*, p. 248; in giurisprudenza, Cass. 3 maggio 2018, n. 10473, ove si

ipotetica, in cui si annida una indefettibile componente “soggettivistica” che si declina nel summenzionato concetto di precomprensione⁵⁰. Sicché, alla sistemazione in termini probabilistici del ragionamento presuntivo, propria di qualsiasi inferenza non propriamente deduttiva, si affianca un’accentuazione del profilo soggettivistico del processo inferenziale che si nutre del sedimentato di esperienza dell’interprete, della sua cultura e della sua sensibilità giuridica⁵¹.

Coglie nel segno chi, pur senza appellarsi espressamente ai concetti di abduzione e precomprensione, afferma che il fatto “ignoto” è «“ignorato” nel senso che non si sa ancora se il relativo enunciato sia o non sia vero, ma non nel senso che esso sia ignoto e indeterminato. Il *factum probandum*, al contrario, è individuato (dalle parti o dal giudice) come ipotesi da verificare, e quindi è prefigurato come possibile conclusione dell’inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo. Questa inferenza non serve a scoprire *ex nihilo* ciò che si ignora del tutto: serve a stabilire se un enunciato di fatto che si è già formulato in via ipotetica viene o non viene confermato sulla base del fatto noto»⁵².

4. La controversa ammissibilità della doppia presunzione

La disamina della complessa struttura del ragionamento presuntivo rafforza il divario esistente tra le “conseguenze” tratte dal fatto ignoto, rispettivamente, dal giudice e dalla legge. A differenza delle *praesumptiones hominis*, infatti, le presunzioni legali non si avvalgono di modelli di ragionamento di tipo inferenziale; piuttosto, nel dedurre il fatto ignoto da quello noto, esse si affidano a scelte di politica legislativa che non rispondono necessariamente a

parla espressamente di «inferenza abduktiva». *Contra*, per l’attrazione delle presunzioni nell’ambito dei procedimenti deduttivi, cfr. A. CONIGLIO, *Le presunzioni nel processo civile*, Palermo, 1920, p. 196; F. CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 104; V. ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, cit., p. 766 ss.; F. TESAURO, *Prova (dir. tribut.)*, in *Enc. dir.*, agg., III, Milano, 1999, p. 892, che parla di un «modello deduttivo-sillogistico di conoscenza»; M. CONTE, *Le prove civili*, Milano, 2005, p. 11; E.T. LIEBMANN, *Manuale di diritto processuale civile, Principi*, 7ª ed., Milano, 2007, p. 319. Per la qualificazione della presunzione in termini di induzione, cfr. L. BARASSI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1942, p. 480; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., p. 656 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, 5ª ed., Bari, 2019, p. 190; S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, cit., p. 914, per il quale «la presunzione si basa su un ragionamento di tipo logico-induttivo».

⁵⁰ Evoca il concetto di precomprensione anche S. PATTI, *o.u.c.*, p. 911.

⁵¹ Secondo S. PATTI, *Probatio e praesumptio: attualità di un’antica contrapposizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 481, «nell’esame della normativa in tema di presunzioni, occorre tenere presente che, come è stato osservato, il presumere è una delle attività del pensiero umano, che si affianca all’immaginare, al credere, al sapere [...] Il grado di conoscenza e di cultura di una persona incide sul risultato del procedimento, nel senso che una persona può credere a qualcosa che un’altra riesce soltanto a presumere; oppure può presumere una cosa mentre altri non pervengono a tale risultato, non riuscendo a compiere i necessari collegamenti tra il noto e l’ignoto».

⁵² M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., p. 1105 s. Nella medesima direzione, afferma Cass. 22 giugno 2020, n. 1218, che il ragionamento presuntivo rappresenterebbe un «iter logico che non è un risalire all’indietro, ma piuttosto un procedere “in avanti”, verso un’ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell’inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo»; così, anche Cass. 26 luglio 2021, n. 21403; Cass. 13 marzo 2024, n. 6721; Cass. 27 maggio 2024, n. 14788.

criteri di “normalità”⁵³, imponendosi per l’autorità propria della norma in cui confluiscono⁵⁴. Sicché, la verità “storica” o, comunque, il grado di probabilità logica dell’evento ignoto non può esplicitare alcuna rilevanza in sede di applicazione di una presunzione legale.

Considerazioni di diverso tenore si impongono per le inferenze “lasciate” alla prudenza del giudice. A differenza delle presunzioni legali⁵⁵, esse presuppongono necessariamente un “ragionamento” articolato in una serie di passaggi logico-argomentativi che consentano di addivenire alla soluzione più attendibile nel caso concreto⁵⁶. Il rapporto tra il fatto noto e quello ignoto, pertanto, deve essere connotato da notevoli margini di verosimiglianza e affidabilità, idonei a fondare l’accertamento giudiziale. In tale direzione, l’art. 2729 c.c. subordina l’ammissibilità⁵⁷ delle presunzioni semplici ai caratteri della gravità, della precisione e della concordanza⁵⁸, ormai pacificamente riferiti non alle risultanze del procedimento inferenziale, quanto agli elementi fattuali attraverso i quali lo stesso si dipana⁵⁹, stante l’acquisita declinazione della presunzione quale modello argomentativo di apprezzamento dei fatti o delle prove⁶⁰.

La differente conformazione delle presunzioni semplici e di quelle legali, accomunate soltanto, come già segnalato, da una controversa collocazione sistematica, spiega il tradizionale insegnamento che limita alle prime il discusso divieto di *praesumere de praesumpto*. È comune convincimento, infatti, che il divieto di trarre presunzioni da altre presunzioni, pur volendone ammettere la vigenza, non investa anche le ipotesi in cui da un fatto noto si risalga a un fatto

⁵³ S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, cit., p. 905.

⁵⁴ Per V. ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, cit., p. 767, la norma recante una presunzione legale «s’impono per l’autorità, che le conferisce l’ordinamento costituzionale, di cui fa parte, non per la razionalità che la pervade».

⁵⁵ Afferma S. PATTI, *Probatio e praesumptio*, cit., p. 479 che «La presunzione consiste pertanto in un ragionamento che partendo dal fatto noto permette di formulare una serie di ipotesi: le “conseguenze”. Tale ragionamento dovrebbe quindi rinvenirsi a fondamento, anzitutto, delle presunzioni legali, ma in effetti esso non sempre si riscontra: così, per fermarci all’esempio più noto, nel caso della presunzione di commorienza (art. 4 c.c.). In tali casi, come si vedrà, non è previsto un fatto “base” da cui prendere le mosse».

⁵⁶ In tal senso, può accogliersi l’idea che la formulazione dell’art. 2727 c.c. si attagli più alle presunzioni semplici che a quelle legali, per la quale cfr. S. MAZZARESE, *Sub art. 2728 c.c.*, cit., p. 325. *Contra*, M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., p. 1103 ss.

⁵⁷ Il concetto di ammissibilità non va inteso, tuttavia, in senso tecnico. Sul punto, cfr. C. LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, I, cit., p. 304, per il quale «ammettere equivale a valutare, perché le presunzioni semplici non si costruiscono, ma sono già nel giudizio».

⁵⁸ Sui requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, cfr., per tutti, S. PATTI, *Le prove*, 2ª ed., in *Trattato di diritto privato* a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2021, p. 817 ss.

⁵⁹ Cfr., per tutti, S. PATTI, *Prova testimoniale. Presunzioni*, cit., p. 130.

⁶⁰ Afferma F. CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 178, seppur nel contesto di una concezione deduttivistica del ragionamento presuntivo, che la definizione delle presunzioni semplici indicherebbe «sebbene in forma logicamente contorta, non la fonte né il risultato ma l’atto stesso del *dedurre* (se per conseguenza che il giudice deduce si intendesse ciò che viene dedotto la presunzione si confonderebbe con il fatto presunto, vale a dire col suo medesimo oggetto)». Sul punto, cfr. anche F. CORDOPATRI, *Presunzione (Teoria generale e diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 288; M. COMPORTI, *Le presunzioni di responsabilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 646.

ignoto assunto, a sua volta, quale base di una *praesumptio iuris*⁶¹. La suddetta assenza, nelle conclusioni tratte dalla legge, di un procedimento di tipo inferenziale in senso proprio consente di attribuire al fatto precedentemente ignorato un coefficiente di certezza (giuridica) in grado di sorreggere utilmente una ulteriore inferenza logica, purché sia garantito il contraddittorio sui fatti posti a fondamento della stessa.

Diverse osservazioni valgono per le c.dd. *praesumptiones hominis*, la cui ammissibilità è stata spesso limitata alle ipotesi in cui il fatto noto, premessa del ragionamento giudiziale, sia notorio ovvero sia percepito dal giudice nel processo o, ancora, dimostrato mediante il ricorso a prove non induttive. In verità, la massima *praesumptum de praesumpto non admittitur* non ha forse goduto della necessaria attenzione tanto nell'ambito della tradizionale manualistica⁶², quanto nelle trattazioni specialistiche in materia di prova presuntiva⁶³. Né può sottacersi il recente cambio di rotta della giurisprudenza di legittimità, che sempre più spesso mostra di dismettere i panni di «gelosissima custode»⁶⁴ del divieto di doppia presunzione per vestire quelli di sua tenace oppositrice, come testimonia la perdurante sovrapposizione fra pronunce giurisprudenziali che ne confermano la vigenza e decisioni tese, all'opposto, a escludere che lo stesso possa trovare cittadinanza nell'ordinamento perché asseritamente privo di un solido ancoraggio normativo. Invero, la questione del fondamento ordinamentale di un siffatto precetto è stata risolta attraverso differenti soluzioni dalla stessa letteratura specialistica che ne ha predicato la perentorietà.

5. (segue). L'inammissibilità logica della *praesumptio de praesumpto*: in particolare, la teoria della probabilità composta

Parte della dottrina, valorizzando il tenore testuale dell'art. 2727 c.c., nella parte in cui afferma che il ragionamento inferenziale muove dal fatto noto per pervenire a quello ignoto, ha argomentato l'inammissibilità della doppia presunzione dall'esigenza che la premessa del ragionamento sia certa, non semplicemente presunta⁶⁵. Altri autori, invece, hanno ricondotto

⁶¹ Cass. Sez. Un., 13 marzo 1987, n. 2639; Cass. 22 febbraio 2001, n. 2612 in *Nuovo dir.*, 2001, con nota di G.V. PATIERNO, *Sull'operatività della presunzione di conoscenza in materia di dichiarazioni dirette a persona determinata*; Cass. 21 dicembre 2007, n. 27032; Cass. 29 settembre 2011, n. 19888; Cass. 20 dicembre 2022, n. 37252, in *Foro it.*, 2022, I, c. 444, con nota di A.R. EREMITA, *Sul divieto di «praesumptio de praesumpto»*. In dottrina, cfr. L.P. COMOGGIO, *Le prove civili*, cit., p. 670 s.; S. MAZZARESE, *Sub art. 2729 c.c.*, in *Codice civile annotato* a cura di G. Perlingieri, VI, cit., p. 333.

⁶² L'argomento non viene trattato, ad esempio, in E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile, Principi*, cit.; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, 2, *Processo di cognizione*, Torino, 2017.

⁶³ Non vi è alcun cenno al divieto della doppia presunzione in A. CONIGLIO, *Le presunzioni nel processo civile*, cit.; E. BENIGNI, *Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell'onere probatorio*, Torino, 2014.

⁶⁴ L'espressione è di V. ANDRIOLI, *Studi sulle prove civili*, Milano, 2008, p. 121.

⁶⁵ V. TAVORMINA, *Sull'istruttoria dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, p. 256; C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, *Il processo di cognizione*, 26ª ed., Torino, 2017, p. 39, nota 39; A.G.M. CONVERSO, *Le prove: interrogatorio formale, confessione, le prove per testimoni e per presunzioni, le prove documentali, i giuramenti, le prove acquisite in altri processi, il notorio, il rendimento del conto*, in AA.VV., *La prova nel processo civile*, II, Roma, 1999, p. 9 ss.;

il divieto in esame sul terreno dei requisiti di ammissibilità delle presunzioni semplici dettati dall'art. 2729 c.c., rinvenendone il fondamento ora nella necessaria gravità dell'elemento indiziante⁶⁶, ora nella combinazione tra la gravità stessa e l'ulteriore presupposto della precisione⁶⁷.

Quale che sia la disposizione normativa invocata a sostegno delle suddette proposte dottrinali, la pretesa di delimitare il ragionamento del giudice a un solo passaggio inferenziale si spiega, con ogni evidenza, in ragione della diminuzione del grado di attendibilità logica di una concatenazione di inferenze successive, destinato a ridursi in misura inversamente proporzionale all'insieme delle singole presunzioni⁶⁸. Un'osservazione che fu efficacemente sviluppata da autorevole e risalente dottrina mediante il riferimento al teorema della «probabilità composta»⁶⁹, adottato dai teorici del calcolo delle probabilità per dimostrare che se la produzione di un evento dipende dalla verifica congiunta di accadimenti ulteriori, indipendenti ma tra essi compatibili, la probabilità del primo è pari al prodotto di quelle degli altri. Se ne ricava che laddove, ad esempio, si innesti sulla prima deduzione, connotata da un grado probabilistico pari al sessanta per cento, un'ulteriore presunzione dotata di un eguale tasso di attendibilità, la probabilità della inferenza finale non potrà essere che del trentasei per cento. Per tale via si giunge a riconoscere che il valore della doppia presunzione decresce «in ragione quadrata diretta delle distanze dall'ultima presunzione alla certezza assoluta», fino a elevare al rango di principio generale quello che vieta all'interprete di *praesumere de praesumpto*⁷⁰.

In tale contesto non può, peraltro, essere sottaciuta la tesi che individua la *ratio* del suddetto divieto nella necessità di garantire la regolarità del contraddittorio in sede processuale, argomentata dalla centralità del principio dispositivo e dalla connessa esigenza di tutelare le parti contro i pericoli derivanti dall'uso della scienza privata del giudice⁷¹. In tanto un fatto

L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., p. 670; P. PERLINGIERI e B. TROISI, *Altri mezzi di prova. Presunzioni*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, cit., p. 867, ove la presunzione viene definita come argomentazione logica che consente al giudice di desumere un fatto sfornito di prova diretta da un «fatto provato (non soltanto presunto)»; E. GUFFANTI e P. SANNA, *La prova dell'insider trading secondario*, in *Società*, 2020, p. 713.

⁶⁶ Cfr., seppur sotto la vigenza del codice civile del 1865, L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, cit., p. 309 ss.; Id., *Note sulle presunzioni in diritto civile*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1892, p. 329 ss.

⁶⁷ M. SCALAMOGNA, *L'efficacia probatoria degli argomenti di prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1169.

⁶⁸ Cfr. già *Progetto del Codice di procedura civile del regno d'Italia*, Torino, 1864, p. 131, ove si affermava che «è canone fondamentale di diritto in materia di prove, non potersi innestare una presunzione sopra un'altra per trarne un argomento probatorio, imperocché il valore della presunzione decresce a misura che si allontana dal suo centro, come ogni forza estendendosi perde in intensità».

⁶⁹ M. PESCATORE, *La logica del diritto*, I, cit., p. 177 ss. Cfr. anche, sulla scorta dell'insegnamento dell'illustre autore, L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, 4ª ed., 1895, p. 240; L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, cit., p. 309 s.

⁷⁰ M. PESCATORE, *La logica del diritto*, I, cit., p. 282 ss.

⁷¹ V. ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, cit., p. 767; Id., *Studi sulle prove civili*, cit., p. 121 ss. Conformemente, R. VACCARELLA, *Interrogatorio delle parti*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 395; F. CORDOPATRI, *Presunzione*

potrebbe essere utilizzato quale «punto di partenza» del ragionamento presuntivo, in quanto acquisito in contraddittorio fra le parti oppure veicolato nel processo dalla comune esperienza⁷².

Quanto alla violazione del principio costituzionale del contraddittorio, essa viene considerata dalla prevalente dottrina un ostacolo non decisivo all'ammissibilità della doppia presunzione, stante il duplice rilievo, invero non condivisibile⁷³, che si tratterebbe di una conseguenza soltanto potenziale del ricorso alla stessa e che, d'altronde, il rischio di lesione del contraddittorio sarebbe insito in qualsiasi procedimento presuntivo, ancorché limitato ad un solo passaggio inferenziale. Diversamente, la collocazione della *ratio* del divieto sul diverso piano dell'attendibilità logica ha occasionato un articolato dibattito in ordine alla opportunità di applicare al ragionamento presuntivo dell'interprete criteri mutuati dalla teoria del calcolo delle probabilità.

6. (segue). Il divieto della *praesumptio de praesumpto* come equivoco logico: la concezione "atomistica" del fatto noto

Sin dai primi anni del secolo scorso, iniziò a diffondersi in letteratura, accanto alla tesi minoritaria che ammetteva la duplice inferenza presuntiva per la mancanza di una espressa previsione contraria⁷⁴, l'idea che il cumulo di presunzioni non potesse trovare ostacolo nelle teorie del calcolo delle probabilità, stante l'impossibilità di predeterminare con esattezza tutte le possibili conseguenze sociali dell'agire dell'uomo⁷⁵. In estrema sintesi, l'assunto poggiava sull'osservazione secondo cui, in difetto dell'astratta prevedibilità dell'insieme dei fatti ignorati che possono essere desunti da quello noto, non si rende possibile una loro quantificazione in termini probabilistici e, pertanto, viene meno qualsiasi potenziale riferimento all'operatività dei suddetti postulati matematici.

In séguito, autorevole dottrina ha ulteriormente sviluppato la critica al brocardo *praesumptum de praesumpto non admittitur*. Nello specifico, la confutazione del divieto muove dal rilievo secondo cui l'argomento prevalentemente utilizzato dai suoi fautori, a mente del quale le presunzioni a catena ricadrebbero nell'alveo di operatività del teorema della probabilità composta, non si avvede che il giudice, formulando una presunzione di secondo grado, non sta ricavando da un fatto noto la contestuale verifica di due o più accadimenti ignoti, come succede in sede di quantificazione della probabilità composta, ma sta ponendo in essere «una serie lineare di inferenze» in cui ciascun elemento rappresenta,

(*Teoria generale e diritto processuale civile*), cit., p. 291 ss.; G.F. RICCI, *Prove e argomenti di prova*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, p. 1066, spec. nota 55; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., p. 670.

⁷² V. ANDRIOLI, *o.l.u.c.*

⁷³ Cfr. *infra*, § 7.

⁷⁴ Cfr. N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 559.

⁷⁵ C. LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, V, cit. p. 323 ss.

nel contempo, il fatto ignoto del passaggio precedente e il fatto noto di quello successivo⁷⁶. In tal guisa, ricostruendo più presunzioni successive alla stregua di altrettanti anelli di una stessa catena, si tende a spostare il baricentro dell'indagine sulla necessità che ciascun passaggio inferenziale sia connotato dai requisiti dettati dall'art. 2729 c.c., la cui sussistenza consentirebbe di ritenere definitivamente provato il fatto presunto, autorizzando l'interprete ad avvalersene come ulteriore premessa del proprio ragionamento inferenziale. Non si tratterebbe, dunque, di un generale ed incondizionato riconoscimento della validità delle presunzioni a catena, destinata a venir meno ogniqualvolta una o più inferenze siano caratterizzate da un livello insufficiente di precisione o gravità⁷⁷, bensì di un approccio fondato sull'idea che il convincimento giudiziale in ordine al (primo) fatto ignoto lo renderebbe noto ai fini del processo e, dunque, idoneo a fondare una ulteriore presunzione.

La proposta si mostra compatibile con una ricostruzione in termini probabilistici del ragionamento presuntivo e, più in generale, dell'accertamento giudiziale dei fatti⁷⁸. Abbandonata definitivamente l'idea di un rapporto di causalità necessaria tra il fatto noto e quello ignoto, tale che il secondo debba costituire l'esclusiva e inevitabile conseguenza del primo, la giurisprudenza ha preferito leggere nel requisito della gravità di cui all'art. 2729 c.c. l'esigenza che il dato noto conduca a quello ignoto con un margine di attendibilità logica sufficiente, nel caso concreto, a sorreggere il convincimento giudiziale⁷⁹.

Come ammoniva autorevole dottrina sin dalla metà del secolo scorso, qualsiasi giudizio sulla verità dei fatti si riduce pur sempre a un giudizio di verosimiglianza: «quando si dice che un fatto è vero, si vuol dire in sostanza che esso ha raggiunto, nella coscienza di chi tale lo giudica, quel grado massimo di verosimiglianza che, in relazione a quel limitato grado di conoscenza di

⁷⁶ M. TARUFFO, *La prova*, cit., p. 1114. Conformemente, cfr. S. PATTI, *Le presunzioni semplici: rilievi introduttivi*, in Id. e R. POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo*, cit., p. 21 ss.; Id., *Le prove*, cit., p. 819; A. MARCHESELLI, *Presunzioni a catena e probabilità: la Corte di Cassazione tra miti e paradossi della prova tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2008, p. 13; P. BURLA e A. NASTASIA, *L'accertamento attraverso presunzioni di secondo grado*, in *Fisco*, 2008, p. 1577 ss.

⁷⁷ M. TARUFFO, *o.u.c.*, p. 1115, secondo cui è pur sempre necessario che «in ognuna delle inferenze concatenate la conclusione acquisisca un grado di conferma – ossia un livello di gravità e precisione – tale da giustificare l'attendibilità: una sola inferenza non grave o non precisa basterebbe ad escludere la validità dell'intero ragionamento e – per così dire – ad interrompere la catena delle inferenze. Se questa eventualità non si verifica, e se quindi ogni anello della catena ha una forza sufficiente, la catena giunge ad una conclusione finale che risulta sorretta da un adeguato grado di conferma».

⁷⁸ Può dirsi ormai definitivamente superata la tesi che individuava la differenza tra la presunzione e i mezzi di prova tipici nella natura soltanto probabilistica della prima, a fronte della certezza ascrivibile ai secondi, per la quale cfr., tra gli altri, N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 558.

⁷⁹ Cass. 21 luglio 1986, n. 4688; Cass. 16 novembre 1989, n. 4878; Cass. 5 luglio 1990, n. 7084; Cass. 11 aprile 1991, n. 3824; Cass. Sez. Un., 13 novembre 1996, n. 9961; Cass. 13 maggio 2011, n. 10527, in *Foro it.*, 2011, I, c. 2709, con nota di G. PONZANELLI, *Lo sconvolgimento della vita nelle macrolesioni: rapporto tra tabelle e potere equitativo del giudice*; Cass. 30 maggio 2019, n. 14762, in *dirittoegiustizia.it*, 31 maggio 2019, con nota di R. SAVOIA, *La Cassazione in tema di valutazione delle prove*.

cui il giudicante dispone, basta a dargli la certezza soggettiva che quel fatto è avvenuto»⁸⁰. Sicché, ammesso che anche il fatto specificamente provato dalle parti e, *a fortiori*, quello direttamente percepito dal giudice⁸¹ non possano assurgere a incontrovertibili verità storiche, nessun ostacolo potrebbe opporsi alla pretesa di innestare una ulteriore inferenza su un fatto – non certo ma – presunto.

Quantunque per lungo tempo le corti, allineandosi alla dottrina prevalente, abbiano energicamente sostenuto il divieto di doppia presunzione, mostrando di considerarlo quale precipitato logico della necessità che le premesse del ragionamento inferenziale siano connotate dai caratteri della certezza e della concretezza⁸², l'esame dei più recenti arresti della Corte di cassazione rende evidente l'influenza esercitata dall'indirizzo poc'anzi menzionato. Più in particolare, è diffusa la tendenza dei giudici di legittimità a escludere che l'inammissibilità della *praesumptio de praesumpto* possa riposare sulla disciplina codicistica delle presunzioni o su una qualsiasi altra norma dell'ordinamento, talché il corrispondente divieto rappresenterebbe null'altro che un «equivoco logico» tralatizamente ripetuto nel corso dei decenni⁸³. Altra parte della giurisprudenza, fedele alla originaria opzione ermeneutica, continua ad affermare l'impossibilità di fondare la decisione giudiziale su una catena di presunzioni successive, espressa mediante il principio di diritto secondo cui «in tema di prova presuntiva, il fatto noto dal quale è consentito al giudice risalire al fatto ignorato deve

⁸⁰ P. CALAMANDREI, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, I, p. 165, anche in *Id.*, *Opere giuridiche*, V, *La chiamata in garanzia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove*, Roma, 2019, p. 616, ove l'illustre Autore rinvia alla voce *Verité* del "Dizionario filosofico" di Voltaire, nella parte in cui si afferma che «Les vérités historiques ne sont que des probabilités» (cfr. VOLTAIRE, *Verité*, in *Id.*, *Dizionario filosofico*, a cura di D. Felice e R. Campi, Milano, 2013, p. 2940). V. anche VOLTAIRE, *Consience*, in *Id.*, *Dizionario filosofico*, cit., p. 1008, secondo cui «si en vertu des preuves, qui ne sont jamais que des probabilités, je condamnerais un homme dont l'innocence me serait démontrée, je me croirais un sot et un assassin».

⁸¹ Afferma P. CALAMANDREI, *o.l.u.c.*, che «perfino nei casi, assai rari, in cui il giudice può "conoscere i fatti della causa" mediante la ispezione (art. 118 cod. proc. civ.), la diretta percezione del fatto, che gli dà il grado massimo di certezza soggettiva, non basta ad escludere che la verità sia diversa da quella che, per un errore dei sensi, può essergli apparsa. Anche per il giudice più scrupoloso ed attento vale il fatale limite di relatività che è propria della natura umana: quello che si vede è solo quello che ci par di vedere. Non verità, ma verosimiglianza: cioè apparenza (che può essere anche illusione) di verità».

⁸² Cass. 13 maggio 1983, n. 3306; Cass. 16 dicembre 1986, n. 7557; Cass. 27 aprile 1990, n. 3546; Cass. 21 novembre 1995, n. 12023, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 372, con nota di C. MARTORANA, *L'orditoio: una macchina che non offre le sicurezze che si possono legittimamente attendere ... le persone di non alta statura*; Cass. 9 aprile 2002, n. 5045; Cass. 21 dicembre 2007, n. 27032, cit.

⁸³ L'orientamento, ormai consolidato in materia tributaria, (cfr. Cass. 26 gennaio 2015, n. 1289; Cass. 16 giugno 2017, n. 15033; Cass. 1° agosto 2019, n. 20748; Cass. 3 marzo 2020, n. 5798; Cass. 7 dicembre 2020, n. 27982; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2077; Cass. 20 dicembre 2022, n. 37252, cit.; Cass. 8 marzo 2023, n. 6870; Cass. 2 gennaio 2024, n. 41; Cass. 23 luglio 2025, n. 20855), si mostra particolarmente diffuso anche in fattispecie estranee al diritto tributario. Cfr. Cass. 22 settembre 2020, n. 19722; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2123; Cass. 27 novembre 2023, n. 32829; Cass. 27 maggio 2024, n. 14788, cit.; Cass. 29 maggio 2025, n. 14411.

consistere in una circostanza obiettivamente certa, e non in una ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto di ricorso alle *praesumptiones de praesumpto*»⁸⁴.

È vero che la divergenza intercorrente tra i menzionati indirizzi giurisprudenziali potrebbe spiegarsi, ad un'attenta analisi, con l'intima correlazione sussistente *in subiecta materia* tra il concreto svolgimento dei fatti e il convincimento maturato dal giudice talché, più che di un contrasto giurisprudenziale, potrebbe parlarsi di una differenza tra i fatti di causa tale da avvalorare, in un caso e non nell'altro, l'iter logico-argomentativo del giudice di merito⁸⁵; è altrettanto vero, tuttavia, che ciò non può tradursi, di volta in volta, nella enunciazione o nella negazione di un divieto con portata tendenzialmente generale, stante il rischio di compromettere l'uniforme applicazione dell'art. 2729 c.c. D'altro canto, le suddette divergenze interpretative tendono spesso a manifestarsi, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di vicende fattuali pressoché sovrapponibili, con un significativo e intuibile impatto in termini di certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni⁸⁶.

7. Concezione “olistica” del ragionamento presuntivo e garanzia del contraddittorio

La tesi più permissiva, seppur autorevolmente proposta e recepita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, suscita significative riserve nella misura in cui, confondendo il fatto presunto con quello noto, ritiene sufficiente che ciascun anello della catena di inferenze, isolatamente considerato, soddisfi i requisiti dettati dall'art. 2729 c.c. Osservazione, questa, contro la quale militano almeno due ordini di ragioni.

Per un verso, l'attendibilità del fatto presunto non è mai uguale a sé stessa, ma dipende dalla capacità rappresentativa degli elementi di volta in volta addotti a fondamento del ragionamento giudiziale: in talune ipotesi, essa risentirà più intensamente del convincimento soggettivo del giudice, essendo meno intenso il legame probabilistico tra il fatto noto e quello ignoto; in altri casi, la presenza di regole empiriche più stringenti contribuirà a ridurre il margine di discrezionalità dell'interprete, rendendo oggettivamente più plausibile la soluzione

⁸⁴ Cass. 28 giugno 2019, n. 17421. Cfr. anche Cass. 28 settembre 2018, n. 30999; Cass. 12 maggio 2020, n. 8814; Cass. 30 marzo 2022, n. 10190; Cass. 18 luglio 2023, n. 20892; Cass. 12 novembre 2024, n. 29140; Cass. 27 maggio 2025, n. 14102. Sul punto, peraltro, si sono espresse anche le Sezioni unite, seppur in un *obiter dictum*, affermando che è «normalmente vietato il ricorso alla c.d. *praesumptio de praesumpto* o, in ogni caso, irrilevante ai fini della normativa sulle presunzioni un fatto a sua volta ipotetico» (Cass. Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20868).

⁸⁵ Afferma S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, cit., p. 916 che occorre prendere in considerazione il contesto probatorio in cui si inserisce l'inferenza presuntiva, valutando quest'ultima «in modo “relazionale” alla situazione istruttoria, in modo che la medesima presunzione possa essere ritenuta “leggera” e quindi non utilizzabile ai fini della formazione del convincimento in un determinato caso, e invece “pesante” e pertanto utilizzabile in una diversa fattispecie».

⁸⁶ Sul cruciale ruolo della funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione, rilevante in termini di garanzia dell'uguaglianza tra i consociati e della ragionevole durata del processo, di certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni, nonché di autorevolezza del potere giurisdizionale, cfr. A. CARRATTA, *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017, p. 2 ss.

prescelta⁸⁷. In tale direzione, una presunzione più “debole”, seppur sufficiente a superare il vaglio di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., potrebbe risultare incapace di sorreggere un’ulteriore inferenza connotata da un analogo grado di attendibilità; per la divisata impostazione, invece, la forza dell’intera catena di presunzioni coinciderebbe con «quella del più debole dei suoi anelli»⁸⁸, in una prospettiva “atomistica” che frammenta un unitario, seppur complesso, iter logico-argomentativo in frazioni isolate e indipendenti. D’altro canto, la pretesa di equiparare il fatto presunto a quello noto si scontra tanto con la minoritaria tesi che, condivisibilmente, subordinava l’attribuzione del carattere della certezza al passaggio in giudicato del provvedimento⁸⁹, quanto con la natura abduttiva e la correlata componente soggettivistica del ragionamento presuntivo⁹⁰, che rischierebbero di alimentare eccessivamente, forse, la discrezionalità del giudice.

Per altro verso, non appaiono prive di pregio le osservazioni critiche circa la potenziale lesione del principio del contraddittorio⁹¹, ancorché – come già anticipato – diffusamente ritenute non decisive in letteratura. La pretesa certezza del fatto presunto potrebbe accreditare quali fatti definitivamente accertati in giudizio elementi che, dati ormai per noti, sfuggirebbero al confronto dialettico tra le parti, compromettendo radicalmente la controllabilità interna del ragionamento presuntivo.

Né appare meritevole di accoglimento l’idea⁹² che il paventato pericolo sarebbe analogo a quello insito in ogni procedimento inferenziale⁹³. Dinanzi a un’unica inferenza presuntiva, di regola, si tende a ritenere (parzialmente) soddisfatto il contraddittorio, seppur in forma indiretta, sul rilievo che lo stesso, pur vertendo sul fatto indiziante piuttosto che sul *factum probandum*, coinvolgerebbe anche le presumibili conseguenze del primo in ordine ai fatti di causa⁹⁴: una siffatta garanzia, che già risulta attenuata dal carattere soltanto potenziale delle conseguenze preconizzate dalla parte, non può che affievolirsi ulteriormente in presenza di

⁸⁷ In questi termini, cfr. Cass. 5 luglio 2017, n. 16502, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 889, con nota di L. RUGGIERO, *La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione*.

⁸⁸ M. TARUFFO, *Considerazioni sulle prove per induzione*, cit., p. 1179. Conformemente, afferma S. PATTI, *Le prove*, cit., p. 817, che il problema sta nel verificare che «ogni singola inferenza abbia stabilito, secondo i criteri di precisione e gravità richiesti dall’art. 2729 c.c., che il fatto noto sia in grado di attribuire “un grado adeguato di attendibilità al fatto ignorato”».

⁸⁹ Cass. 14 febbraio 1997, n. 1412.

⁹⁰ Su cui cfr. *supra*, § 3.

⁹¹ Sulle quali cfr. *supra*, nel testo e *sub* nota 71.

⁹² Per la quale cfr. R. LUPI, *Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento tributario*, Milano, 1988, p. 215 s., nota 107; A. MARCHESELLI, *Il principio del contraddittorio*, in Id., A. BODRITO, F. FIORENTIN e G. VIGNERA, *Giusto processo e riti speciali*, Milano, 2009, p. 368 s.; M. SCALAMOGNA, *L’efficacia probatoria degli argomenti di prova*, cit., p. 1169.

⁹³ Sul rapporto tra ragionamento presuntivo e principio del contraddittorio cfr., in termini generali, M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., c. 108; F. CORDOPATRI, *Presunzione (Teoria generale e diritto processuale civile)*, cit., p. 291 ss.; S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, cit., p. 912 ss.

⁹⁴ Così, M. TARUFFO, *o.l.u.c.*

più passaggi inferenziali, stante la maggiore distanza che separa il fatto ignoto da quello su cui è caduto il contraddittorio⁹⁵.

Analoghe osservazioni valgono quando la catena di inferenze venga ricostruita dal giudice avvalendosi di fatti direttamente percepiti nel processo, di prove assunte ad altri fini o, ancora, di prove c.dd. atipiche. In tale evenienza, la garanzia del contraddittorio viene meno finanche nell'anzidetta versione minimale e indiretta, sfuggendo il *factum probans* a qualsiasi dialettica tra le parti. E se è vero che il paventato rischio si presenta anche nell'ambito di un'unica inferenza presuntiva, è altrettanto vero che esso aumenta sensibilmente quando il fatto (ignoto) tratto dall'interprete rappresenti la base di una o più presunzioni ulteriori. Il giudice potrebbe, ad esempio, muovere da un fatto c.d. «avventizio»⁹⁶, inteso come circostanza fattuale silente, non invocata dalla parte seppur risultante *ex actis*, e innestare sullo stesso una concatenazione di presunzioni che allontanerebbe in modo ancora più marcato gli esiti del procedimento inferenziale dall'oggetto del confronto probatorio delle parti.

Mostratosi fallace il tentativo di ammettere la catena di presunzioni ogni qualvolta i suoi singoli anelli, isolatamente valutati, siano connotati da un sufficiente grado di gravità, precisione e concordanza, non appare meritevole di accoglimento neanche la generalizzata negazione del potere del giudice di *praesumere de praesumpto*, priva di alcun sostegno nel diritto positivo e, per di più, potenzialmente lesiva del diritto di far valere in giudizio, nella fattispecie concreta, interessi che meriterebbero adeguata tutela alla luce dei valori espressi dall'ordinamento.

In tale direzione, il divieto di ricorrere alla doppia presunzione, se concepito in termini incondizionati e perentori, potrebbe risultare incompatibile con l'esigenza di garantire la piena esplicazione dei principi consacrati dall'art. 24 Cost.⁹⁷, sacrificando i fondamentali diritti di azione e difesa e impattando significativamente, pertanto, sull'effettività della tutela giurisdizionale.

Non sembra, d'altro canto, che il brocardo *praesumptum de praesumpto non admittitur* possa riposare sul disposto dell'art. 2727 c.c., nella parte in cui afferma che il giudice trae il fatto ignoto da quello "noto". Di là dall'ambiguità della previsione e, soprattutto, dall'insanabile carenza dell'argomento fondato sulla mera lettera della legge, tale tesi non si avvede che il

⁹⁵ Considerazioni non dissimili in F. CORDOPATRI, *Presunzione (Teoria generale e diritto processuale civile)*, cit., p. 293.

⁹⁶ Sul concetto di fatto avventizio, cfr. D. BUONCRISTIANI, *L'allegazione dei fatti nel processo civile, Profili sistematici*, Torino, 2001, p. 212 ss., ove vengono considerati fatti avventizi: «a) i fatti inconsapevolmente introdotti nell'involucro processuale dalla parte (ad es., i fatti risultanti da un documento); b) i fatti consapevolmente introdotti dalle parti e indicati, richiamati nelle argomentazioni difensive, ma senza attribuirvi alcun significato giuridico; c) i fatti acquisiti al giudizio non direttamente per iniziativa delle parti (ad es., risultanze istruttorie) e non valorizzati dalle parti nella ricostruzione della propria linea difensiva»: sarebbero quindi fatti avventizi, rilevabili d'ufficio dal giudice, quelli che, pur risultando dagli atti, non sono stati invocati dalle parti, per inavvertenza o negligenza, e sono quindi destinati a rimanere silenti ove non rilevati dal giudice.

⁹⁷ Così, G. GENTILI, *Le presunzioni nel diritto tributario*, Padova, 1984, p. 151 ss.; A. MARCHESELLI, *Presunzioni a catena e probabilità: la Corte di Cassazione tra miti e paradossi della prova tributaria*, cit., p. 14 s., nota 50.

procedimento inferenziale del giudice, semplice o complesso che sia, trae pur sempre le proprie mosse da un fatto noto – perché provato, notorio o non contestato – al quale corrispondono circostanze ignote già in qualche modo prefigurate dalle parti o dal giudice medesimo come conseguenze del procedimento inferenziale. Il riconoscimento della natura abduktiva del ragionamento presuntivo, correttamente intesa alla luce del concetto di precomprensione, suggerisce un profondo ripensamento della rigida linea di demarcazione tra la presunzione fondata su un unico passaggio logico-argomentativo e quella connotata da una pluralità di passaggi successivi: sul piano strutturale, esse si distinguono unicamente per la complessità del nesso che lega i fatti noti a quelli ignoti, nella quale si annida quel rischio di inattendibilità della doppia presunzione così diffusamente paventato da una parte della dottrina e della giurisprudenza.

Nella medesima prospettiva, non possono trovare accoglimento le proposte che fondano il divieto di doppia presunzione sul difetto dei requisiti di gravità o precisione di cui all'art. 2729 c.c. La generalizzata negazione della gravità o della precisione della catena di presunzioni appare il portato di una valutazione aprioristica, atteso che una duplice inferenza presuntiva potrebbe, in base alle peculiarità dei casi concreti, assumere caratteri di gravità e precisione maggiori di quelli propri di una singola presunzione⁹⁸. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il primo passaggio inferenziale sia fondato – seppur non su una c.d. presunzione necessaria⁹⁹ – su una massima d'esperienza universalmente accettata e il secondo si segnali per un notevole margine di attendibilità. Le medesime osservazioni, in uno con l'impossibilità di tradurre in termini numerici il convincimento del giudice in ordine ai fatti di causa, militano contro l'autorevole e suggestivo insegnamento secondo cui il divieto di doppia presunzione riposerebbe sui postulati della teoria della probabilità composta.

Alla luce delle considerazioni svolte, risultano non del tutto convincenti tanto l'incondizionata (*rectius*, condizionata alla sufficiente gravità e precisione del più debole degli anelli della catena di inferenze) ammissibilità della doppia presunzione, quanto l'affermazione di un preteso principio dell'ordinamento che precluderebbe il ricorso alla stessa. Se, come testé argomentato, le criticità del ricorso alla doppia presunzione affiorano sul duplice piano dell'attendibilità della decisione finale e del rispetto del contraddittorio in sede di formazione del convincimento del giudice, la soluzione non può che essere rinvenuta, rispettivamente, nel ripensamento della concezione atomistica della catena di presunzioni e nel potenziamento delle garanzie poste a presidio del confronto dialettico delle parti.

⁹⁸ Conformemente, R. LUPI, *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, cit., p. 216, nota 107; G. ANTICO, *Prove e presunzioni: valore della praesumptio de praesumpto*, in *Fisco*, 2007, p. 6280.

⁹⁹ Sulla c.d. presunzione o inferenza necessaria v. L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, cit., p. 33 s., ove espressamente si esclude la riconducibilità della figura al genere delle presunzioni. Cfr. anche M. TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, cit., p. 88 ss.; S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, cit., p. 913, nota 77.

Il primo profilo può trovare congrua declinazione in una concezione “olistica” della concatenazione di presunzioni successive, talché il test di gravità, precisione e concordanza non potrà che avere ad oggetto – non i singoli anelli della catena ma – l’intera serie di inferenze unitariamente considerata. Il contrario avviso della dottrina, nell’equiparare il fatto presunto a quello provato, riposa su un equivoco di fondo che tende ad esacerbare, forse, il processo di progressiva affrancazione della presunzione dal ruolo di “prova minore”¹⁰⁰.

Quanto, poi, al pericolo di violazione del contraddittorio, sembra che il tema si riallacci all’annosa e più ampia questione delle sentenze c.dd. «a sorpresa» o «della terza via». Non appare questa la sede in cui ripercorrere la nota evoluzione dottrinale¹⁰¹ che, recepita dal legislatore¹⁰², è confluita nel disposto dell’art. 101, comma 2, c.p.c., aggiunto dall’art. 45, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69; giova, rimarcare, tuttavia, come l’introduzione della norma, in uno con la riscrittura dell’art. 111 Cost., abbia conferito nuova linfa vitale alle critiche mosse alle presunzioni a catena sul piano della partecipazione delle parti alla formazione del convincimento del giudice. In tale prospettiva, una lettura combinata degli artt. 2727 c.c. e 101, comma 2, secondo periodo, c.p.c., orientata al rispetto del principio costituzionale del giusto processo, suggerirebbe di imporre al giudice, il quale intenda trarre il *factum probandum* da un fatto presunto che non sia stato già oggetto di confronto dialettico tra le parti, di riservare la decisione per consentire a queste ultime di discuterne in contraddittorio.

8. Il sindacato della Corte di cassazione sull’utilizzo della doppia presunzione: cenni

La proposta di condizionare l’ammissibilità della doppia presunzione, da una parte, alla sufficiente attendibilità del complessivo ragionamento inferenziale e, dall’altra, al rispetto delle garanzie del contraddittorio non può non sollecitare talune brevi considerazioni circa il sindacato della Corte di cassazione sull’utilizzo della doppia presunzione da parte del giudice di merito.

Quantunque negli ultimi anni il legislatore, portando a compimento un processo di graduale erosione dell’area di controllabilità della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali¹⁰³,

¹⁰⁰ Sul quale cfr. S. PATTI, *Le prove*, cit., p. 765 s. In giurisprudenza, cfr. Cass. 5 settembre 1996, n. 8089; Cass. 27 novembre 1999, n. 13291, cit.; Cass. 8 maggio 2003, n. 6970, in *Giur. it.*, 2004, p. 2070, con nota di M. VALECCHI, *Nota in materia di prova per presunzioni*; Cass. 12 giugno 2006, n. 13546, cit.; Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Fam. dir.*, 2009, p. 113, con nota di G. FACCI, *Il danno non patrimoniale nelle relazioni familiari dopo le sentenze delle sezioni unite dell’11 novembre 2008*, e in *Danno resp.*, 2009, p. 279, con nota di M. GAZZARA, *Danno non patrimoniale da inadempimento: le SS.UU. e le prime applicazioni nella giurisprudenza di merito*; Cass. 13 maggio 2011, n. 10527, cit.; Diversamente v. Cass. 16 marzo 1979, n. 1564.

¹⁰¹ Evoluzione che trae le proprie mosse dal pionieristico studio di V. DENTI, *Questioni rilevabili di ufficio e contraddittorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, 217 ss.

¹⁰² Sul punto, cfr. significativamente S. CHIARLONI, *Efficienza della giustizia, formalismo delle garanzie e sentenze della terza via*, per il quale «ci troviamo di fronte ad un esempio eminente di una dottrina che diventa “fonte del diritto”».

¹⁰³ Sul quale cfr., per tutti, C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016, p. 259 ss.

abbia limitato sensibilmente la possibilità di censurare la ricostruzione dei fatti in sede di legittimità, il ricorso a concatenazioni di inferenze successive resta sindacabile tanto sul piano della gravità e della precisione dei corrispondenti passaggi logico-argomentativi, quanto su quello del rispetto del contraddittorio nella costruzione della catena di presunzioni.

Più in particolare, aderendo all'orientamento inaugurato dalle Sezioni unite¹⁰⁴ all'indomani della riforma del 2012¹⁰⁵, puntualizzato da ulteriori pronunce successive¹⁰⁶, è possibile attrarre la doppia presunzione priva dei requisiti di gravità e precisione nell'alveo applicativo dell'art. 360, n. 3, c.p.c., stante la falsa applicazione del disposto dell'art. 2729 c.c.; osservazioni analoghe, per ragioni di coerenza sistematica e argomentativa, dovrebbero valere nella speculare ipotesi in cui il giudice di merito, sollecitato a innestare su fatti noti una inferenza presuntiva complessa, eventualmente subordinata al previo accertamento di uno o più fatti ignoti, si sia rifiutato di trarre dalla vicenda fattuale le conseguenze individuate dalla parte, motivando il proprio rifiuto con l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità del procedimento presuntivo. Laddove, poi, il giudice non abbia considerato neanche in motivazione un fatto acquisito al processo che, combinato con il successivo fatto presunto, sarebbe risultato decisivo per la soluzione della controversia, il motivo di ricorso non potrà essere fondato sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., trovando più congrua sistemazione nel disposto dell'art. 360, n. 5, c.p.c. a causa dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio¹⁰⁷.

Diverse considerazioni valgono per le censure aventi ad oggetto la violazione del principio del contraddittorio. Come esplicitato poc'anzi con maggiore grado di approfondimento, una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 2727 c.c. e 101, comma 2, c.p.c., conforme ai valori del giusto processo consacrati dall'art. 111 Cost., impone al giudice di provocare il contraddittorio ogni qualvolta intenda trarre fatti ignoti da fatti risultanti, a loro volta, da precedenti presunzioni semplici; in mancanza, la sentenza sarà invalida e censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.¹⁰⁸.

9. Riflessioni conclusive

Alcuni degli autori più attenti al fenomeno della concatenazione di presunzioni, esaminato *funditus* il problema, hanno inteso leggere nel brocardo *praesumptum de praesumpto non*

¹⁰⁴ Cfr. le note sentenze gemelle Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054.

¹⁰⁵ Il riferimento è alle modifiche al c.p.c. introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

¹⁰⁶ Cass. 5 luglio 2017, n. 16502, cit.; Cass. Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785; Cass. 6 luglio 2018, n. 17720; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541.

¹⁰⁷ In tal senso, seppur in relazione all'inferenza presuntiva composta da un unico passaggio logico-argomentativo, cfr. Cass. 6 luglio 2018, n. 17720, cit.

¹⁰⁸ Cfr., seppur in relazione, ancora una volta, all'inferenza presuntiva composta da un unico passaggio logico-argomentativo, L. MONTESANO, *La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di «terza via»*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 929 ss.

admittitur null'altro che un utile espediente tecnico: una «clausola di stile» comunemente adottata dalle corti al fine di respingere ragionamenti inferenziali non pienamente convincenti¹⁰⁹. In tale prospettiva, esso potrebbe valere soltanto quale ammonimento tendenziale, ossia come invito alla cautela fondato sul timore di una minore attendibilità della decisione giudiziale¹¹⁰, ma non potrebbe mai assurgere al rango di incondizionato e generalizzato divieto. La notazione, in parte condivisibile, rivela il carattere ambiguo ed opinabile del ricorso al divieto di presunzioni a catena, invocato spesso in presenza di argomentazioni ritenute inattendibili e ignorato, invece, a fronte di ricostruzioni fattuali più convincenti.

D'altro canto, lo stesso inquadramento del procedimento inferenziale in termini di unica o duplice presunzione appare tendenzialmente arbitrario, come testimonia l'esame di quella giurisprudenza di legittimità¹¹¹ la quale, dinanzi alla censura dell'illegittimo ricorso alla presunzione di secondo grado, nega l'esistenza di una sequenza progressiva di inferenze successive, riducendole a passaggi sincronici di una medesima presunzione ed escludendo, in tal guisa, la violazione del brocardo *praesumptum de praesumpto non admittitur*¹¹².

¹⁰⁹ A. MARCHESELLI, *Presunzioni a catena e motivazioni «per relationem» sulle cd. frodi carosello nell'IVA*, in *Riv. giur. trib.*, 2005, p. 684; ID., *Presunzioni a catena e probabilità: la Corte di Cassazione tra miti e paradossi della prova tributaria*, cit., p. 14.

¹¹⁰ R. LUPI, *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, cit., p. 216, nota 107. Conformemente, G. ANTICO, *Prove e presunzioni: valore della praesumptio de praesumpto*, cit., p. 6280; P. BURLA e A. NASTASIA, *L'accertamento attraverso presunzioni di secondo grado*, cit., p. 1584.

¹¹¹ Cfr., ad esempio, le antitetiche argomentazioni proposte, rispettivamente, da Cass. 28 giugno 2019, n. 17421, cit., e Cass. 3 dicembre 2021, n. 38201, aventi entrambe ad oggetto la prova presuntiva della conoscibilità del nesso causale tra l'insorgenza di una patologia infettiva e le emotrasfusioni precedentemente somministrate al ricorrente, rilevante ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione o decadenza. La prima, nel ribadire il divieto di trarre presunzioni da ulteriori presunzioni, censura il ragionamento della corte territoriale «nella parte in cui dal fatto noto che la odierna ricorrente avesse scoperto la malattia, ha desunto il fatto ignorato che i sanitari "probabilmente" l'avevano informata sulla eziogenesi della malattia; e poi da tale fatto (presunto, per quanto si è detto) ha ricavato l'ulteriore fatto ignorato, che l'informazione fu completa, esaustiva e comprensibile, e mise effettivamente C.M.T. nelle condizioni di collegare senza incertezze la sua malattia con la trasfusione di sangue cui si era sottoposta (negli stessi termini, cfr. anche Cass. 30 marzo 2022, n. 10190, cit., per la quale il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente «ritenuto di poter desumere il fatto ignoto della conoscenza o conoscibilità della causa della malattia, in capo alla danneggiata sulla base delle seguenti circostanze: 1) la scoperta della malattia; 2) la mancata allegazione da parte dell'E. di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione; 3) la lettera di dimissioni del 23 marzo 1995 consegnata alla paziente; 4) al momento in cui le fu diagnosticata la malattia era ben nota la correlazione tra virus HVC e trasfusioni di sangue»). La seconda, pur senza negare il divieto di *praesumere de praesumpto*, rigetta il ricorso sul rilievo che il giudice non avrebbe tratto il fatto ignoto da una concatenazione di inferenze successive, ma avrebbe tenuto conto di una pluralità di elementi concordanti «e in particolare del fatto che la stessa "era seguita specificamente in relazione alla patologia *de qua*" che le aveva procurato un danno irreversibile ed inoltre in virtù del fatto che "a quell'epoca (era) già ben nota la relazione causale tra trasfusioni di sangue infetto e insorgenza di epatopatie", la sentenza impugnata ha giudicato "inverosimile che ella non avesse ricevuto ogni informazione utile a comprendere anche l'eziologia dell'affezione diagnosticatale"».

¹¹² Il punto è messo bene in evidenza, seppur con specifico riferimento alla materia tributaria, da M. CAPELLO, *Presunzioni semplici e divieto di doppie presunzioni in materia fiscale*, in *Riv. giur. trib.*, 2000, p. 358 ss., per il quale si tratterebbe di un «*escamotage* adottato per superare il divieto legislativo posto dall'art. 2727 c.c.: bloccato il fatto noto da cui si parte nel processo cognitivo, si chiamano passaggi logici tutte le stazioni di transito attraverso cui si ottiene il maggior imponibile».

Tali considerazioni, nel denotare le profonde difficoltà insite nel tentativo di governare il dipanarsi del ragionamento inferenziale del giudice, inducono a ritenere risolutivo soltanto sul piano “formale” finanche un eventuale – seppur auspicabile¹¹³ – intervento nomofilattico delle Sezioni unite¹¹⁴, i cui presupposti, comunque, sono stati recentemente esclusi dalla terza sezione della Corte di cassazione¹¹⁵.

L'impressione è che, piuttosto che porsi lungo l'incerta via dell'astratta ammissibilità della *praesumptio de praesumpto*, resa oltremodo impervia dall'oscillante atteggiamento delle corti, convenga far leva sulla lesione arrecata nel caso concreto alle regole e ai principi del giusto processo, valorizzando l'effettivo vizio del ragionamento presuntivo indipendentemente dalla complessità dei relativi passaggi logico-argomentativi.

Il *focus* dell'attenzione, in breve, deve spostarsi sul terreno del sindacato dell'utilizzo delle presunzioni a catena, specialmente quando quest'ultimo sia rimesso all'ondivaga e imprevedibile valutazione della giurisprudenza di legittimità. Invero, per quanto i margini del relativo intervento sulla *quaestio iuris*, poc'anzi sommariamente illustrati, siano stati notevolmente limitati dalle recenti riforme, residuano significativi margini di azione che consentono di inquadrare la presunzione di secondo grado, ricorrendone le condizioni, nello schema tracciato dal disposto dell'art. 360 c.p.c., rendendo controllabile in sede di legittimità tanto l'eventuale violazione del principio del contraddittorio, quanto il concreto difetto di gravità, precisione e concordanza delle plurime inferenze successive.

Martino Monaco

Assegnista dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

¹¹³ A.R. EREMITA, *Sul divieto di «praesumptio de praesumpto»*, cit., c. 456.

¹¹⁴ Non ha sortito alcun effetto, invero, la cauta presa di posizione di Cass. Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20868 (sulla quale cfr. *supra*, nota 84), essendo stata espressa in un mero *obiter dictum*.

¹¹⁵ Cass. 24 luglio 2024, n. 20571.